



COLLEGATO LAVORO E LEGGE DI BILANCIO 2025

**Webinar Centro Studi Nazionale ANCL
16 gennaio 2025**

INDICE ARGOMENTI:

- Il nuovo cuneo fiscale (legge di bilancio, art.1 cc. 2-11 L. 207/2024)
- Il “contratto misto” (collegato lavoro art. 17 L.203/2024)

Manuela Baltolu

Consulente del lavoro e membro del Centro Studi Nazionale ANCL

FINE DELL'ESONERO IVS 6% E 7% *ex art.1, c.15, L.213/2023*

AL 31.12.2024

Scaglioni Irpef (c. 2 mod. art.11, c.1 TUIR)

Scaglioni di reddito annuale (euro)	Aliquota	Costante a detrarre annuale
Da 0 a 28.000	23%	-
da 28.000,1 a 50.000	35%	3.360
Oltre 50.000	43%	7.360

Scaglioni di reddito mensile (euro)	Aliquota	Costante a detrarre annuale
Da 0 a 2.333,34	23%	-
da 2.333,35 a 4.166,67	35%	280
Oltre 4.166,68	43%	613,34

Detrazione lavoro dipendente per redditi fino a 15.000 euro (c. 2, mod. art.13, c.1, lett.a) TUIR)

Detrazione annuale lavoro dipendente: **1.955 euro**

(nel 2023 1.880 euro, inferiore di 75 euro)

minima 690 euro per rapporti a t.indet. e 1.380 per rapporti a t. det.



NO TAX AREA: 8.500 euro

Trattamento integrativo alla retribuzione ex art.1, c.1, D.L. 3/2020 (c.3)

Reddito annuale (euro)	T.I.R. spettante
Fino a 15.000	1.200 – (75 rapportato al periodo di lavoro)
Da 15.001 a 28.000	Importo pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e imposta lorda, con limite massimo di 1.200

NUOVA INDENNITÀ INTEGRATIVA PER TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CON REDDITO COMPLESSIVO FINO A 20MILA EURO (cc. 4,5,9)

Se titolari di reddito lavoro dipendente ed assimilati (pensionati esclusi), e con **reddito complessivo** < 20.000 euro, è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, determinata come segue:

Reddito fino a (euro)	Percentuale nuova indennità esente
Fino a 8.500	7,1%
da 8.501 a 15.000	5,3%
Da 15.001 a 20.000	4,8%

«Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile ai sensi del comma 4 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno» (c.5)

NUOVA INDENNITÀ INTEGRATIVA PER TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CON REDDITO COMPLESSIVO FINO A 20MILA EURO

ULTERIORE ED AGGIUNTIVA AL T.I.R. ex art.1, c.1, D.L. 3/2020;

Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevano anche:

- la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia dei ricercatori all'estero (art.44, c.1, D.L.78/2010)
- Reddito agevolato lavoratori impatriati (art.16 D.L. 147/2015, art.5 D.Lgs. 209/2023)

NON rileva il reddito dell'unità principale adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (art.10, c.3-*bis* TUIR)

Modalità di gestione indennità per redditi < 20mila euro art. 1 cc. 7,8 L. 207/2024

Il datore di lavoro:

- la riconosce ed eroga in via automatica (e il reddito complessivo???)
- compensa il credito in F24
- ne verifica l'effettiva spettanza in sede di conguaglio
- se non spettante procede alla trattenuta (se importo superiore a 60 euro, 10 rate mensili di pari importo dal mese in cui si effettua il conguaglio)

NUOVA DETRAZIONE PER TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE CON REDDITO COMPLESSIVO OLTRE 20MILA EURO E FINO A 40.000 EURO

Se titolari di reddito lavoro dipendente ed assimilati (pensionati esclusi), e reddito complessivo > 20.000 euro < 40.000 euro, è riconosciuta un'ulteriore detrazione:

Reddito fino a (euro)	Ulteriore detrazione
Da 20.001 a 32.000	1.000 euro
da 32.001 a 40.000	$1.000 * (40.000 - \text{reddito complessivo}) / 8.000$

Modalità di gestione ulteriore detrazione per redditi > 20mila < 40 mila euro

art. 1 cc. 7,8 L. 207/2024

Il datore di lavoro:

- la riconosce ed eroga in via automatica (*e il reddito complessivo????*)
- ne verifica l'effettiva spettanza in sede di conguaglio
- *Se non spettante procede alla trattenuta (se importo superiore a 60 euro, 10 rate mensili di pari importo dal mese in cui si effettua il conguaglio) (!!!!!)*

NUOVA DETRAZIONE PER REDDITI OLTRE 20MILA EURO

Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevano anche:

- la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia dei ricercatori all'estero (art.44, c.1, D.L.78/2010)
- Reddito agevolato lavoratori impatriati (~~art.16 D.L. 147/2015~~, art.5 D.Lgs. 209/2023)

NON rileva il reddito dell'unità principale adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (art.10, c.3-*bis* TUIR)



E l'ulteriore detrazione di lavoro dipendente di 65 euro per redditi > 25.000 < 35.000 euro ex c.1.1 art. 13 TUIR ????

RIMODULAZIONE DETRAZIONE ONERI E SPESE REDDITI > 75 mila Euro (c.10, aggiunto art.16-ter TUIR)

al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze

Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, vengono introdotti degli importi massimi detraibili, calcolati moltiplicando l'importo base, determinato in base al reddito, per il coefficiente determinato in base al numero dei figli a carico

Reddito (euro)	Importo base detrazioni per oneri e spese (euro)
Da 75.001 e fino a 100.000	14.000
da 100.001	8.000

Figli a carico	Coefficiente da applicare all'importo base
Nessun figlio	0,50
1 figlio	0,70
2 figli	0,85
Da 3 figli o 1 figlio disabile	1

RIMODULAZIONE DETRAZIONE ONERI E SPESE REDDITI > 75 mila Euro (c.10)

ESCLUSIONI:

- ✓ spese sanitarie ex art. 15, c.1, lett. c) del TUIR,
- ✓ Investimenti nelle *start-up* innovative (artt.i 29 e 29-*bis* D.L. 179/2012)
- ✓ Investimenti piccole e medie imprese innovative (art. 4, c.9, 2° parte e c. 9-*ter*, del D.L. 3/2015)
- ✓ oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024 (art.15, c.1, lett a) e b), e c.1-*ter* TUIR),
- ✓ premi di assicurazione detraibili (art. 15, c.1, lettere f ed f-*bis* TUIR), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati al 31.12.2024
- ✓ rate di spese per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici detraibili (art. 16-*bis*) o derivanti da altre disposizioni normative, per spese effettuate fino al 31 dicembre 2024.

LE SPESE DETRAIBILI ex art.16/bis TUIR e altre spese la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano ai fini dell'ammontare complessivo per le rate riferite a ciascun anno

RIMODULAZIONE DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI (c.11)

➤ DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

mod. c.1, lettera c), art.12 TUIR

950 euro annui, **di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni**
(nessun limite di età per figli con disabilità accertata)

➤ DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

mod. c.1, lettera d), art.12 TUIR

750 euro annui, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione,
per **ciascun ascendente** che conviva con il contribuente (*esclusi altri familiari art.433 c.c.!!!*)

➤ SPETTANZA DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI

nuovo c.2-bis art.12 TUIR

«Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.».

REGIME FORFETTARIO NEI CONTRATTI «MISTI» - art. 17 L.203/2024 – COLLEGATO LAVORO

art. 1, c. 57 lettera d-*bis*, L. 190/2014 – testo previgente

«Non possono avvalersi del regime forfetario: (...) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni”.

**REGIME FORFETARIO ESTESO A CHI STIPULA CON IL MEDESIMO SOGGETTO
AVENTE OLTRE 250 DIPENDENTI (al 1° gennaio dell'anno in cui si stipulano i due
contratti)**

- ✓ Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato p.time (40-50% orario CCNL)
- ✓ Contratto di lavoro autonomo o co.co.co art.409 c.p.c
 - ❑ certificato art.76 D.Lgs. 276/2003 (per tutti o solo per gli iscritti ad albi e registri professionali?)
 - ❑ contratto di prossimità art. 8 D.L. 138/2011 se non iscritti

non deve configurarsi alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all'orario e alle giornate di lavoro, tra la prestazione di lavoro autonomo e quella di lavoro subordinato

Il presente materiale sarà disponibile
su www.ancl.it

Manuela Baltolu

Consulente del lavoro e membro del Centro Studi Nazionale ANCL